



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 73 DEL 30/11/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E LA PROVINCIA STESSA PER L'ESERCIZIO DI UN UFFICIO ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA PRIVATA E DELL'URBANISTICA SOTTOSCRITTI DAI COMUNI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA CON LA PREFETTURA DI REGGIO EMILIA. QUINQUENNIO 2025-2029.

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **trenta** del mese di **novembre** alle ore **10:00** in Casalgrande, nella sede Municipale e nella solita sala delle adunanze. In seguito ad avviso del Presidente del Consiglio, diramato nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti i Signori:

DAVIDDI GIUSEPPE	Sindaco	Presente
FERRARI LUCIANO	Presidente	Presente
CILLONI PAOLA	Consigliere	Presente
MAIONE ANTONIO	Consigliere	Presente
PANINI FABRIZIO	Consigliere	Presente
BOLONDI GIANCARLO	Consigliere	Presente
VENTURINI GIOVANNI GIANPIERO	Consigliere	Presente
VACONDIO MARCO	Consigliere	Presente
FARINA LAURA	Consigliere	Assente
RUOZZI DAVIDE	Consigliere	Presente
MEDICI RAFFAELLO	Consigliere	Presente
BERSELLI GIUSEPPE	Consigliere	Assente
BALESTRAZZI MATTEO	Consigliere	Presente
RUINI CECILIA	Consigliere	Presente
DEBBI PAOLO	Consigliere	Presente
DANIELE PAOLO	Consigliere	Presente
BOTTAZZI GIORGIO	Consigliere	Presente

Presenti N. **15**

Assenti N. **2**

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri: Farina Laura e Berselli Giuseppe.

Assiste il Vicesegretario Generale del Comune Sig.ra Curti Jessica.

Assume la presidenza il Sig. Ferrari Luciano.

Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Vengono designati a fungere da scrutatori i consiglieri Sigg.:



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

I presenti sono n. 15.

Sono altresì presenti il vicesindaco Amarossi Valeria e gli assessori Vacondio Domenico, Spano Cristina e Cassinadri Marco.

Nella presente delibera non viene riportato il processo verbale della discussione per il quale si fa rinvio alla registrazione della seduta odierna, così come previsto dall'art. 56 comma 1 del vigente regolamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare n. 28 del 23/03/2023.

L'integrale trascrizione del dibattito sarà allegata alla deliberazione di approvazione dei verbali della seduta odierna.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E LA PROVINCIA STESSA PER L'ESERCIZIO DI UN UFFICIO ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA PRIVATA E DELL'URBANISTICA SOTTOSCRITTI DAI COMUNI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA CON LA PREFETTURA DI REGGIO EMILIA. QUINQUENNIO 2025-2029.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI GLI ATTI SOTTO INDICATI:

DELIBERE DI C.C.:

- n. 91 21/12/2023 ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2024/2026 - NOTA DI AGGIORNAMENTO" e s.m.i.;
- n. 92 del 21/12/2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026" e s.m.i.;

DELIBERE DI G.C.:

- n. 214 del 28/12/2023 ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2024/2026 E ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI RESPONSABILI DI SETTORE" e s.m.i.;
- n. 9 del 30/01/2024 ad oggetto: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2024-2026" e s.m.i.;

PREMESSO che:

- il settore dell'attività urbanistica e dell'edilizia è da tempo all'attenzione delle Istituzioni per le forti esposizioni ad esso connaturate al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata;
- le organizzazioni criminali manifestano una crescente tendenza a ramificare la propria presenza anche in territori, come l'Emilia Romagna, tradizionalmente estranei al loro ambito di operatività, per cui si richiedono un monitoraggio assiduo sul territorio ed interventi preventivi preordinati ad impedire eventuali propagazioni;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- la Regione Emilia Romagna ha approvato la Legge Regionale 26 novembre 2010 n.11 recante *“Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata”*;
- in attuazione della citata Legge Regionale n.11/2010 è stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.1529 del 24/10/2011 e firmato il 05/03/2012 il Protocollo d'Intesa tra Regione Emilia Romagna e le nove Prefetture del territorio emiliano romagnolo, all'interno del quale si prende atto che:
 - l'attività urbanistico-edilizia appare strettamente connessa alla materia degli appalti, come di recente ha evidenziato la stessa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC);
 - occorre una selezione mutuata dalla materia contrattuale-pubblicistica per affidare i lavori concernenti le opere di urbanizzazione, collegate al permesso di costruire o comunque agli interventi di tipo urbanistico ed edilizio;
 - nell'attività edilizia, ancorché di valore relativamente modesto o corrispondente agli appalti “sotto soglia”, si possono annidare tentativi di infiltrazione malavitosa, anche al fine di porre in essere operazioni di riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose;
- a seguito di pubblicazione del citato Protocollo sul Bollettino ufficiale della Regione n. 59 del 06/04/2012, la Regione Emilia-Romagna ha emanato la Circolare esplicativa prot.n. 2012/0079948 del 28/03/2012, ove si precisa che la documentazione antimafia attesta l'insussistenza, a carico dell'impresa che deve eseguire i lavori, delle condizioni di cui all'art. 10 della Legge n.575/1965 (oggi art. 67 D.Lgs. n. 159/2011 smi);
- alla luce delle recenti determinazioni dell'Autorità di vigilanza, dottrina e giurisprudenza hanno ammesso la facoltà per le Amministrazioni di procedere ad acquisire l'informazione antimafia in situazioni in cui scelte ed indirizzi delle imprese interessate possano ricevere condizionamenti da parte della criminalità organizzata;

CONSIDERATO che:

- la Prefettura di Reggio Emilia con circolare del 28/07/2014 indirizzata ai Sindaci della Provincia di Reggio Emilia, ha sottolineato l'opportunità di estendere in via convenzionale il controllo preventivo antimafia anche ai contratti di affidamento aventi ad oggetto l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria conseguenti all'approvazione da parte dei Comuni dei “Piani attuativi di iniziativa privata” nell'ambito del “Piano Regolatore Generale”;
- è stato valutato, anche tenuto conto della maggior consapevolezza pubblica circa i concreti rischi di infiltrazione criminale dell'economia, il preminente interesse pubblico di assicurare una maggiore vigilanza a tutela della legalità nei settori dell'edilizia privata e dell'urbanistica e che tale obiettivo possa essere perseguito mediante l'integrazione del precedente strumento pattizio in materia di appalti pubblici, con un ulteriore protocollo destinato anche ai settori sopra evidenziati dell'edilizia privata e dell'urbanistica;
- con decreto presidenziale n. 106 del 21/06/2016 la Provincia di Reggio Emilia ha aderito al *“Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica”* sottoscritto con la Prefettura di Reggio Emilia, dal Comune di Reggio Emilia il 19/11/2015 e successivamente il 22/06/2016 da tutti gli altri Comuni della provincia;
- su iniziativa del Comune di Reggio Emilia e della Provincia è stata formulata la proposta di costituzione di un ufficio associato tra tutti i Comuni della Provincia e la Provincia stessa per la gestione unitaria delle richieste in materia di documentazione antimafia e delle relazioni a tal fine con la Prefettura di Reggio Emilia;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- l'istituzione di tale ufficio semplifica l'attività presso i singoli Comuni e, soprattutto, evita duplicazioni nell'avvio dei procedimenti antimafia e pertanto, con deliberazione del Consiglio provinciale n. 36 del 10/11/2016 e dei Consigli comunali dei Comuni aderenti, ne è stata deliberata la costituzione per tre anni decorrenti dal 14/12/2016;
- gli enti aderenti hanno successivamente ritenuto opportuno dare continuità all'Ufficio Associato Legalità, effettivamente attivo dal 01/01/2018 presso la Provincia, prevedendo il rinnovo della relativa convenzione per il periodo dal 15/12/2019 al 31/12/2024;

RICHIAMATA:

- la deliberazione di consiglio comunale n.2/2020 con la quale è stata approvata la convenzione di cui all'oggetto. La convenzione è stata poi sottoscritta in via definitiva. In tale data è stato costituito l'Ufficio Associato di supporto alle attività connesse al "Protocollo di legalità" per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica, stipulato con la Prefettura di Reggio Emilia" (Ufficio Associato Legalità - UAL);
- la comunicazione del 14/10/2024 prot.gen.n.21048 da parte della Provincia di Reggio Emilia in merito al rinnovo della convenzione di cui all'oggetto;

DATO ATTO che:

- nel frattempo, i Comuni, la Provincia e la Prefettura hanno ritenuto di aggiornare i citati Protocolli sottoscritti il 19/11/2015 e 22/06/2016, mediante l'approvazione di un "Addendum" ai protocolli medesimi in considerazione della loro funzionalità ed efficacia ai fini della tutela della legalità;
- la Provincia con decreto del Presidente n. 188 del 23/11/2021 ha approvato tale *Addendum*, che è stato poi sottoscritto da tutti gli aderenti in data 20/12/2021 con efficacia decorrente dal 01/01/2022;

PRESO ATTO che:

- l'Ufficio associato legalità è diventato pienamente operativo a decorrere da gennaio 2018;
- l'ufficio in questi anni ha svolto adeguatamente le proprie funzioni e quindi si reputa opportuno procedere al rinnovo della relativa convenzione;

PRESO ATTO che la presente convenzione trova copertura economica nell'int.2850695/0 del Bilancio corrente;

ATTESO che, in considerazione dei risultati di efficacia ottenuti, i comuni e la provincia ritengono opportuno rinnovare la convenzione (**Allegato A**) per la costituzione dell'ufficio associato legalità (ual) per il periodo dall'1/01/2025 al 31/12/2029,

VISTO:

- il D.Lgs n.267/2000 smi;
- il DPR n. 380/2001 smi;
- il D.Lgs n.50/2016 smi;
- il D.Lgs n.159/2011 smi;
- la LR n.20/2000 smi;
- la LR n.11/2010 smi;
- la LR n.15/2013 smi;
- la LR n.24/2017 smi;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 smi, i seguenti pareri vengono espressi da:

- Responsabile del Settore "*Pianificazione Territoriale*", favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del Settore "*Finanziario*", favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art.42 comma 2 D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267 nel suo testo vigente;

Il presidente sottopone a votazione la proposta di deliberazione che viene approvata all'unanimità dei voti espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1) Di procedere al rinnovo per il quinquennio 2025-2029 della convenzione per l'esercizio dell'Ufficio associato di supporto alle attività connesse all'Addendum e ai Protocolli di Legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica sottoscritti dai Comuni della Provincia di Reggio Emilia con la Prefettura di Reggio Emilia in data 19 novembre 2015 e 22 giugno 2016 (Ufficio Associato Legalità - UAL);

2) Di approvare lo schema di convenzione **Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della presente convenzione di cui al punto 2). La sottoscrizione della convenzione, con efficacia dal 01/01/2025 e fino al 31/12/2029 salvo rinuncia da parte dell'ente aderente, avverrà per adesione con le modalità descritte all'art. 11 della Convenzione stessa. In sede di perfezionamento dell'atto potranno essere apportate modifiche puramente formali e non sostanziali;

4) Di trasmettere copia della presente deliberazione:

- alla Provincia di Reggio Emilia;
- al Responsabile del Settore "*Patrimonio e Lavori Pubblici*" (Arch. Salvatore D'Amico) per gli adempimenti di propria competenza;

5) Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito comunale nella parte dedicata "*Amministrazione Trasparente*", ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n. 33/2013 smi.

Successivamente si pone in votazione la proposta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, che viene approvata all'unanimità dei voti espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Presidente
FERRARI LUCIANO

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA

CONVENZIONE TRA I COMUNI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E LA PROVINCIA STESSA PER L'ESERCIZIO DI UN UFFICIO ASSOCIATO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' CONNESSE ALL'ADDENDUM AI PROTOCOLLI DI LEGALITÀ PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA PRIVATA E DELL'URBANISTICA SOTTOSCRITTI DAI COMUNI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA CON LA PREFETTURA DI REGGIO EMILIA IN DATA 19 NOVEMBRE 2015 E 22 GIUGNO 2016. QUINQUENNIO 2025-29.

Tra i Comuni di Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso, Bibbiano, Boretto, Brescello, Cadelbosco di Sopra, Campagnola Emilia, Campegine, Canossa, Carpineti, Casalgrande, Casina, Castellarano, Castelnovo di Sotto, Castelnovo ne' Monti, Cavriago, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Montecchio Emilia, Novellara, Poviglio, Quattro Castella, Reggio Emilia, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza, Scandiano, Toano, Ventasso, Vetto, Vezzano sul Crostolo, Viano, Villa Minozzo e la Provincia di Reggio Emilia

Premesso che:

- il settore dell'attività urbanistica e dell'edilizia è da tempo all'attenzione delle Istituzioni per le forti esposizioni ad esso connaturate al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata;
- le organizzazioni criminali manifestano una crescente tendenza a ramificare la propria presenza anche in territori, come l'Emilia-Romagna, tradizionalmente estranei al loro ambito di operatività, per cui si richiedono un monitoraggio assiduo sul territorio ed interventi preventivi preordinati ad impedire eventuali propagazioni;
- la Regione Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale 26 novembre 2010 n.11 recante *"Disposizioni per la promozione della legalità e della semplificazione nel settore edile e delle costruzioni a committenza pubblica e privata"*;
- in attuazione della citata L.R. n. 11/2010 è stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1529 del 24/10/2011 e firmato il 05/03/2012 il Protocollo d'Intesa tra Regione Emilia-Romagna e le nove Prefetture del territorio emiliano-romagnolo, all'interno del quale si prende

atto che:

- l'attività urbanistico-edilizia appare strettamente connessa alla materia degli appalti, come di recente ha evidenziato la stessa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC);
- occorre una selezione mutuata dalla materia contrattuale-pubblicistica per affidare i lavori concernenti le opere di urbanizzazione, collegate al permesso di costruire o comunque agli interventi di tipo urbanistico ed edilizio;
- nell'attività edilizia, ancorché di valore relativamente modesto o corrispondente agli appalti "sotto soglia", si possono annidare tentativi di infiltrazione malavitosa, anche al fine di porre in essere operazioni di riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose;
- a seguito di pubblicazione del citato Protocollo sul Bollettino ufficiale della Regione n. 59 del 06/04/2012, la Regione Emilia-Romagna ha emanato la Circolare esplicativa prot. n. 2012/0079948 del 28/03/2012, ove si precisa che la documentazione antimafia attesta l'insussistenza, a carico dell'impresa che deve eseguire i lavori, delle condizioni di cui all'art. 10 della L.31/05/1965 n.575 (oggi art. 67 D.Lgs.159/2011);
- alla luce delle recenti determinazioni dell'Autorità di vigilanza, dottrina e giurisprudenza hanno ammesso la facoltà per le Amministrazioni di procedere ad acquisire l'informazione antimafia in situazioni in cui scelte ed indirizzi delle imprese interessate possano ricevere condizionamenti da parte della criminalità organizzata;
- la Prefettura di Reggio Emilia con circolare del 28/07/2014 indirizzata ai Sindaci della Provincia di Reggio Emilia, ha sottolineato l'opportunità di estendere in via convenzionale il controllo preventivo antimafia anche ai contratti di affidamento aventi ad oggetto l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria conseguenti all'approvazione da parte dei Comuni dei "Piani attuativi di iniziativa privata" nell'ambito del "Piano Regolatore Generale";
- è stato valutato, anche tenuto conto della maggior consapevolezza pubblica circa i concreti rischi di infiltrazione criminale dell'economia, il preminente interesse pubblico di assicurare una maggiore vigilanza a tutela della legalità nei settori dell'edilizia privata e dell'urbanistica e che tale obiettivo possa essere perseguito mediante l'integrazione del precedente strumento pattizio in materia di appalti pubblici, con un ulteriore protocollo destinato anche ai settori sopra evidenziati dell'edilizia privata e dell'urbanistica;
- con deliberazioni delle rispettive Giunte comunali i Sindaci sono stati conseguentemente autorizzati alla sottoscrizione del "*Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica*", sottoscrizione effettivamente avvenuta presso la Prefettura di Reggio Emilia in data 22/06/2016;

- su iniziativa del Comune di Reggio Emilia e della Provincia è stata formulata la proposta di costituzione di un ufficio associato tra tutti i Comuni della Provincia e la Provincia stessa per la gestione unitaria delle richieste in materia di documentazione antimafia e delle relazioni a tal fine con la Prefettura di Reggio Emilia;
- che l'istituzione di tale ufficio semplifica l'attività presso i singoli Comuni e, soprattutto, evita duplicazioni nell'avvio dei procedimenti antimafia e che pertanto con deliberazione del Consiglio provinciale n. 36 del 10/11/2016 e dei Consigli comunali dei Comuni aderenti ne è stata deliberata la costituzione per tre anni decorrenti dal 14/12/2016;
- che gli enti aderenti hanno successivamente ritenuto opportuno dare continuità all'Ufficio associato legalità prevedendo il rinnovo della relativa convenzione per il periodo dal 15/12/2019 al 31/12/2024;
 - che nel frattempo i Comuni, la Provincia e la Prefettura, in considerazione della loro funzionalità ed efficacia ai fini della tutela della legalità, hanno ritenuto di aggiornare i Protocolli di legalità sottoscritti nel 2015 e 2016 mediante la sottoscrizione, in data 20/12/2021, di un *Addendum* ai protocolli medesimi;
 - che conseguentemente i Comuni e la Provincia hanno ritenuto rinnovare anche la convenzione per la costituzione dell'Ufficio associato legalità (UAL) per il periodo dall'1/01/2025 al 31/12/2029 in considerazione dei risultati di efficacia ottenuti;

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1. Finalità.

Scopo della presente convenzione è l'attuazione, mediante l'individuazione di adeguate misure organizzative, dei *Protocolli di Legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dell'edilizia privata e dell'urbanistica sottoscritti dai Comuni e dalla Provincia di Reggio Emilia con la Prefettura di Reggio Emilia in data 19 novembre 2015 e 22 giugno 2016* e del relativo *Addendum* sottoscritto in data 20/12/2021, ed eventualmente di ulteriori e diversi protocolli in materia di prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

Art. 2. Oggetto.

Con la presente convenzione confermata l'adesione all'Ufficio associato per le verifiche di legalità antimafia (d'ora innanzi semplicemente "Ufficio associato legalità", in sigla "UAL") costituito tra i Comuni della provincia di Reggio Emilia e la Provincia stessa. La Provincia di Reggio Emilia è individuata quale ente capofila presso il quale l'UAL avrà sede e di cui definirà con proprio atto la

collocazione organizzativa.

Art. 3. Competenze.

L'UAL gestirà le procedure e le relazioni tra i Comuni della Provincia e la Prefettura di Reggio Emilia e le eventuali altre Prefetture coinvolte relativamente all'acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84 comma 1 d.lgs. 159/2011 (comunicazione antimafia e informazione antimafia).

L'attività dell'UAL potrà essere successivamente estesa alla documentazione di cui al citato decreto 159/2015 prevista in altri procedimenti di competenza delle amministrazioni aderenti.

Art. 4. Modalità operative.

Mediante atti del dirigente del servizio in cui è inserito l'UAL, sentita la Prefettura di Reggio Emilia, verranno definite le modalità operative di funzionamento dell'ufficio stesso, i flussi informativi e i rapporti con i Comuni e le Prefetture interessate.

Art. 5. Personale.

In fase di prima applicazione, la Provincia ed il Comune di Reggio Emilia rispettivamente assegnano e distaccano presso l'UAL il personale necessario al suo funzionamento, il cui costo resta a carico del datore di lavoro e pertanto per tale personale non si procederà ad alcun reciproco rimborso.

IN caso di modifica del modello organizzativo e di assegnazione funzionale del personale, le parti rivedono i profili finanziari di cui al successivo articolo.

Art. 6. Spese di funzionamento.

Al fine di garantire il funzionamento dell'UAL i Comuni aderenti con esclusione del Comune capoluogo riconoscono alla Provincia di Reggio Emilia un contributo forfettario al funzionamento calcolato nella misura annua di € 0,10 (dieci centesimi di euro) per abitante, oltre al rimborso dei costi effettivi sostenuti verso terzi (ad esempio visure camerali) calcolati in proporzione al numero di richieste di accertamento pervenute.

Art. 7. Coordinamento e monitoraggio.

Il coordinamento e il collegamento tra l'UAL e i servizi dei Comuni interessati dalle attività previste dalla presente convenzione è assicurato, oltre che dal competente dirigente della Provincia, dal gruppo di lavoro in materia di legalità nell'edilizia e nell'urbanistica, costituito dai funzionari rappresentanti delle Unioni e del Comune capoluogo. Ogni volta che ne ricorra la necessità, il competente dirigente della Provincia relaziona brevemente il gruppo di lavoro sull'andamento delle attività e le eventuali criticità.

Art. 8. Ampliamento delle attività dell'UAL.

Qualora, anche a seguito delle attività di monitoraggio di cui al precedente articolo, risultasse

l'inadeguatezza della struttura organizzativa dell'ufficio in relazione all'attività richiesta ovvero si intendesse estendere l'attività dell'UAL, gli enti aderenti, per il tramite dell'Assemblea dei sindaci di cui alla l. 56/2014, adottano a maggioranza qualificata dei due terzi dei diritti di voto, le determinazioni per il potenziamento dell'UAL, definendo i relativi costi e le modalità di riparto.

Art. 9. Trattamento dati.

1. I Soggetti aderenti la convenzione sono da ritenersi autonomi titolari del trattamento dei dati personali relativi alle pratiche edilizie presentate e soggette ai controlli antimafia.

Ciascun titolare s'impegna:

- al rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento europeo 679/2016, D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs 101/2018, provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali);
- a trattare i soli dati personali e particolari indispensabili per le proprie attività istituzionali;
- ad adottare le misure organizzative più opportune per garantire l'integrità, la sicurezza, la disponibilità dei dati e per assicurare che lo scambio delle informazioni e del materiale documentale avvenga nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall'Articolo 32 del Regolamento europeo 679/2016.

L'informativa destinata agli utenti interessati, redatta ai sensi dell'Articolo 13 del regolamento europeo 679/2016, viene prodotta una sola volta a cura del Comune che riceve la pratica.

Limitatamente alle finalità di cui alla presente convenzione, l'ente aderente costituisce la Provincia di Reggio quale responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2018/679, regolando i reciproci rapporti sulla base dell'accordo, allegato A), che, costituendone parte integrante e sostanziale, si intende sottoscritto unitamente alla presente convenzione.

Art. 10. Efficacia e durata della convenzione

La presente convenzione è efficace dall'1/01/2025 e fino al 31/12/2029, salvo rinuncia da parte dell'ente aderente.

Art. 11. Sottoscrizione per adesione

In considerazione dell'elevato numero di enti aderenti alla presente convenzione e delle conseguenti difficoltà a prevedere la sottoscrizione in modalità digitale da parte di tutti i rispettivi legali rappresentanti, l'adesione alla stessa si intende perfezionata mediante formale comunicazione tramite PEC alla Provincia di Reggio Emilia, degli estremi della deliberazione consiliare di adozione della convenzione. L'adesione e l'efficacia della convenzione saranno attestati in calce alla medesima da parte del Segretario Generale della Provincia. L'efficacia per gli enti aderenti si intende comunque dalla data di cui al precedente art. 10.

ALLEGATO A)
ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 28 Regolamento Europeo 2016/679

Il presente Accordo costituisce parte integrante della Convenzione tra il Comune di (nome dell'Ente) e la Provincia di Reggio Emilia designata Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 si conviene e si stipula quanto di seguito riportato.

1. Valore delle premesse e invariabilità dell'Accordo

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo e ad esse le Parti intendono attribuire valore negoziale. Le parti si impegnano a non modificare l'Accordo se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli allegati. Ciò non impedisce alle parti di includere quanto indicato nel presente Accordo in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, il presente Accordo o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

2. Scopo e ambito di applicazione

Scopo dell'Accordo è garantire il rispetto dell'art. 28 paragrafi 3 e 4 del Regolamento e definire le modalità attraverso le quali il Responsabile si impegna ad effettuare, per conto del Titolare, le operazioni di Trattamento dei Dati Personali svolte nel contesto dell'erogazione delle attività previste nell'espletamento della funzioni di Stazione Unica Appaltante e per effetto degli adempimenti descritti nella "CONVENZIONE TRA I COMUNI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E LA PROVINCIA STESSA PER L'ESERCIZIO DI UN UFFICIO ASSOCIATO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' CONNESSE ALL'ADDENDUM AI PROTOCOLLI DI LEGALITÀ PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA PRIVATA E DELL'URBANISTICA" in essere tra le Parti.

Nel quadro della disciplina dettata dalla citata Convenzione le Parti hanno sottoscritto questo Accordo al fine di garantirsi reciprocamente il rispetto del Regolamento e delle leggi applicabili sulla protezione dei Dati Personali vigenti, stabilendo le tutele e le procedure necessarie affinché il trattamento avvenga nel rispetto delle suddette norme.

Il Titolare del trattamento ha preso atto che il Responsabile presenta garanzie

sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'Interessato.

Il Responsabile garantisce che la propria struttura ed organizzazione sono conformi alle normative vigenti necessarie l'esecuzione del presente Servizio e si impegna ad adeguarla ovvero a mantenerlo adeguato allo stesso, garantendo il pieno rispetto (per sé e per i propri collaboratori e dipendenti) delle presenti istruzioni oltre che di tutte le norme di legge in materia.

Il presente accordo lascia impregiudicato gli obblighi cui è soggetto il Titolare del trattamento a norma del Regolamento. Il presente accordo non garantisce, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del Regolamento.

3. Definizioni

Ai fini del presente Accordo, i termini di seguito indicati, ove riportati con lettera iniziale maiuscola, avranno il seguente significato:

- **“Accordo”**: questo scritto;
- **“Altro Sub-Responsabile del trattamento” o “altro SUB-Responsabile”**: (sia in forma singolare sia plurale) ogni ulteriore Responsabile del trattamento che venga eventualmente nominato dal Sub-Responsabile del trattamento sulla base dell'autorizzazione, specifica o generale, del Titolare e del Responsabile che si impegna a trattare i Dati Personali del Titolare, in adempimento degli obblighi del Responsabile Principale e del Titolare del trattamento ai sensi del presente Accordo;
- **“Autorità di vigilanza”**: qualsiasi autorità, incluso il Garante della protezione dei dati personali, che abbia il potere di monitorare e far rispettare l'osservanza del Regolamento e delle leggi applicabili sulla protezione dei Dati Personali del Servizio.
- **“Dati Personali”**: ai fini del presente Accordo, i Dati Personali sono i dati relativi ad Interessati, trattati in connessione con il Servizio fornito dal Responsabile del trattamento al Titolare e hanno il significato stabilito nel Regolamento, comprendendo, solo nei limiti in cui sono trattati dal Responsabile, anche le categorie di dati di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento.

- **“Diritti degli Interessati”**: i diritti cui sono destinatari gli Interessati ai sensi del Regolamento. A titolo esemplificativo e non esaustivo i Diritti degli Interessati includono il diritto di richiedere l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei Dati Personali, di richiedere la limitazione del trattamento in relazione all'oggetto dei dati o di opporsi al trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati;
- **“Interessato”**: (sia in forma singolare sia plurale) persona fisica identificata o identificabile alla quale si riferiscono i Dati Personali. Ai fini del presente Accordo, l'Interessato ha il significato stabilito nel Regolamento;
- **“Provvedimento”**: il provvedimento del 27 novembre 2008, comprensivo di successive modifiche, con il quale il Garante Privacy ha dettato misure ed accorgimenti per i titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema. In particolare, ai sensi del paragrafo d., del Provvedimento “nel caso di servizi di amministrazione di sistema affidati in outsourcing, il titolare o il responsabile esterno devono conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema”. Provvedimento “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema” del 27 novembre 2008 così come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009;
- **“Regolamento”**: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati Personali e sulla libera circolazione di tali dati;
- **“Responsabile” o “Responsabile del trattamento”**: in generale, una persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro ente che tratta i Dati Personali per conto del Titolare;
- **“Responsabile della protezione dei dati”**: soggetto designato rispettivamente dal Titolare e/o dal Responsabile in conformità agli art. 37 e ss. del Regolamento;
- **“Servizio”**: il Servizio erogato dal Responsabile nei confronti del Titolare, come definito nella Convenzione in essere;

- **“Sub-Responsabile del trattamento”**: (sia in forma singolare sia plurale) ogni ulteriore Responsabile del trattamento che venga eventualmente nominato dal Responsabile Principale sulla base dell’autorizzazione, specifica o generale, del Titolare e che si impegna a trattare i Dati Personali del Titolare, in adempimento degli obblighi del Responsabile Principale ai sensi del presente Accordo;
- **“Titolare del trattamento”** o **“Titolare”**: in generale, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, l'agenzia o altro organismo che, da solo o in collaborazione con altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento dei Dati Personali;
- **“Trattamento”**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a Dati Personali o insiemi di Dati Personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- **“Violazione dei Dati Personali”**: violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o l’accesso non autorizzato a Dati Personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

4. Dettagli sui Trattamenti effettuati dal Responsabile

Lo scopo, le categorie di dati personali e le finalità del Trattamento dei Dati Personali per le quali sono trattati per conto del Titolare nel contesto dell’erogazione del Servizio sono descritti nella Convenzione.

5. Obblighi del Responsabile

Il Responsabile si impegna a procedere al Trattamento dei Dati Personali nel rispetto del Regolamento e delle leggi applicabili sulla protezione dei dati che, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di conoscere. In particolare s’impegna a:

- trattare i Dati Personali del Titolare solo se necessario a fornire il Servizio oggetto della **“CONVENZIONE TRA I COMUNI DELLA PROVINCIA DI REGGIO**

EMILIA E LA PROVINCIA STESSA PER L'ESERCIZIO DI UN UFFICIO ASSOCIATO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' CONNESSE ALL'ADDENDUM AI PROTOCOLLI DI LEGALITÀ PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA PRIVATA E DELL'URBANISTICA” e nel rispetto delle istruzioni scritte del Titolare, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale a cui è soggetto il Responsabile del trattamento. In tal caso il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il Responsabile del trattamento informa il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Le istruzioni sono descritte nel presente Accordo. Il Titolare può impartire ulteriori istruzioni documentate successivamente per tutta la durata del trattamento dei dati;

- garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il Titolare del trattamento qualora il Responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;
- informare il Titolare nel caso in cui ritenga che specifiche istruzioni siano in violazione di leggi applicabili in materia di protezione dei dati;
- trattare i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento relativo alla Convenzione, salvo ulteriori istruzioni fornite per iscritto dal Titolare del trattamento;
- rispondere prontamente ed adeguatamente alle richieste di informazioni del Titolare relative al trattamento dei dati conformemente al presente Accordo;
- notificare al Titolare senza ritardo qualsiasi contatto, comunicazione o corrispondenza che potrebbe ricevere da un'Autorità di vigilanza, in relazione al Trattamento dei Dati Personali degli Interessati;
- nel caso in cui il Responsabile nelle operazioni di Trattamento si avvalga di soggetti coinvolti nell'erogazione del Servizio, assicurare:
 - che tali soggetti accedano solo ai dati personali del Titolare nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo previsto nell'Accordo:

- siano stati debitamente designati per iscritto e abbiamo ricevuto le istruzioni previste per legge e impartite dal Responsabile in conformità con gli obblighi che lo stesso ha assunto per effetto del presente Accordo;
 - s'impegnino formalmente alla riservatezza o siano soggetti ad un obbligo legale di riservatezza vietando anche la divulgazione di informazioni, dati riservati senza autorizzazione del Titolare;
 - accedano con credenziali nominative e strettamente riservate solo ed esclusivamente ai dati necessari per l'erogazione del Servizio, sollevando il Titolare del trattamento da qualsiasi responsabilità per il loro operato e nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo previsto dalla Convenzione;
 - ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei Dati Personali.
- ove applicabile relativamente al Servizio fornito, procedere alla nomina di uno o più amministratori di sistema, individuati tenendo conto della loro esperienza professionale, in particolare con riferimento alle capacità ed affidabilità dimostrate nello svolgimento delle proprie mansioni, nelle forme e con le modalità indicate dall'Autorità di vigilanza ed eventualmente dal Titolare del trattamento, fornendo loro specifiche istruzioni e indicando espressamente i compiti attribuiti. Il Responsabile s'impegna a fornire al Titolare un elenco contenente i nominativi degli amministratori di sistema nominati e i rispettivi compiti attribuiti, provvedendo ad aggiornare l'elenco ogni qualvolta necessario (i.e. arrivo/cambio di mansione/cessazione). La nomina ad amministratore dovrà contenere quanto previsto dal Provvedimento, e almeno le seguenti istruzioni:
 - rispettare le istruzioni impartite dal Titolare;
 - le credenziali di autenticazione, ivi incluso quelle che permettono l'accesso ai sistemi del Titolare, sono assolutamente personali e non cedibili, per nessuna ragione. Se si è in possesso di più credenziali di autenticazione, bisogna fare attenzione ad accedere ai dati unicamente con le credenziali relative al trattamento in oggetto. Le credenziali devono essere conservate in modalità sicura.
 - considerare i Dati Personali dei quali avrà conoscenza, nel corso dello svolgimento delle attività connesse all'incarico ricevuto, di titolarità del Titolare; pertanto di tali dati non potrà essere detenuta una copia se non espressamente autorizzati dal Titolare;

- attenersi allo specifico e rigoroso divieto di comunicazione non autorizzata e di diffusione a qualunque titolo delle credenziali di accesso e dei Dati Personali eventualmente conosciuti;
- collaborare con il Titolare mantenendolo informato della gestione e di eventuali anomalie che potrebbero compromettere la sicurezza dei dati;
- informare il Titolare del trattamento in caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza e in caso di eventuali incidenti;
- svolgere i controlli sull'operato degli amministratori di sistema designati, nonché sugli accessi logici ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici effettuati dagli stessi amministratori di sistema, in conformità alle previsioni del Provvedimento comunicando il risultato di tali controlli al Titolare;
- vigilare affinché le persone autorizzate al trattamento e gli amministratori di sistema che operano sotto la propria direzione e/o autorità rispettino le istruzioni impartite e le misure tecniche e organizzative predisposte, segnalando al Titolare il mancato rispetto di dette istruzioni che potrebbero causare vulnerabilità ai dati trattati per conto di quest'ultimo;
- qualora previsto dalla tipologia di trattamento, prestare particolare attenzione al trattamento dei Dati Personali rientranti nelle categorie particolari o relativi a reati e condanne penali degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, nel corso dell'erogazione del Servizio, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura. Il Responsabile applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari per il trattamento di tale tipologia di dati personali;
- verificare la corretta osservanza, da parte delle persone autorizzate, delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di Trattamento da parte di coloro che operano nella propria struttura;
- collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei Dati Personali;
- vigilare affinché i Dati Personali degli interessati vengano comunicati solo a quei terzi necessari per lo svolgimento del Servizio e i Dati Personali non

siano diffusi, salvo espressa autorizzazione del Titolare;

- dare immediato avviso al Titolare in caso di nuovi trattamenti e/o della cessazione di quelli concordati. Il Responsabile non deve creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione del Servizio;
- conservare la documentazione cartacea contenente Dati Personali nell'ufficio di destinazione originaria, avendo cura di non lasciarla esposta e/o facilmente accessibile, al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati;
- utilizzare esclusivamente mezzi del trattamento dei Dati Personali adeguati alle normative vigenti, ivi compresi i provvedimenti delle competenti autorità, e volti (i) ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati di cui alla normativa applicabile, ivi inclusi i principi 15 della "privacy by design" e "privacy by default" e (ii) ad integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti della normativa applicabile e tutelare i Diritti degli Interessati;
- rispettare, in generale, tutte le disposizioni vigenti in materia di trattamento di Dati Personali, attuando gli eventuali provvedimenti giurisdizionali e/o amministrativi adottati dalla Autorità di vigilanza e ogni altra autorità all'uopo preposta;
- comunicare al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio Responsabile della protezione dei dati, qualora ne abbia designato uno conformemente agli artt. 37 e ss. del Regolamento;
- tenere per iscritto un registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 30 par. 2 del Regolamento;
- qualora previsto dal servizio erogato, garantire che i server, gli storage, le infrastrutture contenenti dati del Titolare e necessari per la loro gestione siano ubicati nel territorio Italiano o Europeo. Il Responsabile è obbligato ad avvisare il Titolare qualora tale condizione subisse modifiche. Se il Responsabile del trattamento, per l'erogazione del Servizio, fosse tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell'Unione o delle leggi dello stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare del trattamento di quest'obbligo giuridico prima del trattamento, a meno

che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico.

6. Obblighi del Titolare

Il Titolare del trattamento s'impegna a:

- garantire che i dati conferiti al Responsabile siano esatti e aggiornati;
- garantire che i Trattamenti effettuati dal Responsabile per lo svolgimento del Servizio siano fondati su una delle condizioni di liceità del trattamento e, in generale, rispettino le condizioni previste dalla Normativa vigente in materia di protezione di dati personali;
- fornire e documentare le istruzioni relative al trattamento dei dati da parte del Responsabile, per garantire, prima e durante tutto il trattamento il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento;
- comunicare al Responsabile ogni eventuale modifica e rettifica dei Dati Personali, nonché qualsiasi richiesta da parte di un Interessato riguardante la cancellazione e/o la rettifica dei Dati Personali o la limitazione o opposizione al trattamento;
- fornire al Responsabile, su sua richiesta, le necessarie informazioni aggiornate per consentirgli la tenuta del registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 del Regolamento.

7. Diritti del Titolare

Il Titolare del trattamento ha il diritto di:

- vigilare sull'operato del Responsabile;
- aggiornare il presente Accordo e le istruzioni descritte nelle modalità che riterrà più opportune;
- richiedere al Responsabile contezza scritta della conformità al presente Accordo ed alle istruzioni scritte del Titolare;
- chiedere la cessazione e/o la sospensione del Trattamento qualora il Servizio, a seguito di verifiche successive, non dovesse essere conforme ai requisiti del Regolamento, oppure imposta dalla necessità di adempiere a divieti o obblighi derivanti dalla normativa sul trattamento dei Dati Personali o dalla Normativa Applicabile, e/o a provvedimenti dell'Autorità di Vigilanza o dall'Autorità Giudiziaria.

8. Autorizzazione alla designazione di Sub-Responsabili

Il Titolare riconosce e accetta che, per il solo scopo di erogare il Servizio e nel rispetto dei termini di cui alla “CONVENZIONE TRA I COMUNI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E LA PROVINCIA STESSA PER L’ESERCIZIO DI UN UFFICIO ASSOCIATO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ CONNESSE ALL’ADDENDUM AI PROTOCOLLI DI LEGALITÀ PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DELL’EDILIZIA PRIVATA E DELL’URBANISTICA” e del Regolamento, il Responsabile del trattamento possa ricorrere ad altri Responsabili del trattamento (di seguito, “Sub-Responsabili”), nel caso in cui lo stesso, per il trattamento dei dati oggetto del Servizio, si avvalga di persone fisiche o giuridiche alle quali abbia eventualmente conferito il compito di svolgere attività e/o prestazioni riconducibili al Servizio.

Pertanto, il Titolare del trattamento fornisce al Responsabile un'autorizzazione generale a ricorrere a Sub-Responsabili, a condizione che il Responsabile:

- informi il Titolare in merito alla scelta, aggiunta, cambiamento o sostituzione di qualsiasi Sub-Responsabile e riconosca al Titolare l’opportunità di valutarla, e se del caso opporvisi. Al fine di esercitare il proprio diritto ad opporsi al ricorso da parte del Responsabile a nuovi Sub-responsabili, il Titolare entro e non oltre quindici (15) giorni lavorativi informerà il Responsabile per iscritto della propria decisione. In caso di opposizione ad uno o più dei nuovi Sub-Responsabili, spiegandone le ragioni. In tal caso, il Responsabile farà quanto in suo ragionevole potere per eventualmente rendere disponibile una diversa modalità di erogazione dei servizi oggetto della “CONVENZIONE TRA I COMUNI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E LA PROVINCIA STESSA PER L’ESERCIZIO DI UN UFFICIO ASSOCIATO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA’ CONNESSE ALL’ADDENDUM AI PROTOCOLLI DI LEGALITÀ PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DELL’EDILIZIA PRIVATA E DELL’URBANISTICA” in essere tra le Parti ai quali la nuova nomina a Sub-Responsabile afferisca;
- scelga diligentemente il Sub-responsabile, prestando particolare attenzione all’adeguatezza delle misure tecniche e organizzative adottate da quest’ultimo. Il Responsabile è tenuto a stipulare un accordo scritto con qualsiasi eventuale Sub-responsabile il quale deve (i) prevedere nei confronti del Sub-responsabile gli stessi obblighi previsti dal presente Accordo a carico del Responsabile, nella

- misura applicabile ai Servizi subappaltati, (ii) descrivere i Servizi subappaltati, (iii) le misure tecniche e organizzative che il Subresponsabile è tenuto ad implementare e (iv) e le modalità di audit da parte del Responsabile del trattamento, del Titolare del trattamento o di soggetti terzi, laddove applicabili ai Servizi subappaltati (v) le misure necessarie per proteggere i segreti dell'Ente o altre informazioni riservate compresi i dati personali;
- se richiesto, trasmetterà al Titolare copia del contratto stipulato tra il Responsabile e il Sub-responsabile, omettendo dal medesimo qualsiasi informazione riservata che attenga esclusivamente il rapporto economico tra il Responsabile o il Sub-Responsabile o altri aspetti del rapporto rispetto al quale il Titolare è estraneo;
 - verificare che i soggetti nominati Sub-responsabili rispettino e facciano rispettare le istruzioni, gli obblighi e le misure tecniche di sicurezza necessarie in relazione alle specifiche attività di trattamento poste in essere. Su richiesta scritta del Titolare, il Responsabile metterà a disposizione le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in capo a ciascun Sub Responsabile;
 - mantenga e notifichi al Titolare un elenco dei Sub-Responsabili designati e qualsiasi aggiornamento dello stesso;
 - informi il Titolare del trattamento qualora il Sub-responsabile dovesse trasferire i dati in paesi Extra-UE. Solo previa autorizzazione del Titolare il Sub-responsabile potrà procedere a tale trasferimento.

Il Responsabile fornirà l'elenco dei Sub Responsabili in caso di individuazione successiva alla data di sottoscrizione del presente Accordo.

Spetta al Responsabile assicurare che ogni Sub-Responsabile presenti le stesse garanzie sufficienti alla messa in opera di misure tecniche ed organizzative appropriate, in modo che il trattamento risponda alle esigenze del Regolamento.

Il Responsabile che ricorre a Sub-Responsabili conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dei Sub-Responsabili qualora questi omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei Dati Personali.

Il Responsabile notifica al Titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del Sub-Responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

Il Responsabile del trattamento concorda con il Sub-responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il Responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia

divenuto insolvente, il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il Sub-responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

9. Diritti degli Interessati

Tenuto conto della natura del Trattamento, il Responsabile s'impegna ad assistere il Titolare consentendogli di adempiere agli obblighi che quest'ultimo ha di dar seguito alle richieste degli Interessati nell'esercizio dei diritti loro riconosciuti dal Regolamento, supportandolo, nella misura in cui ciò sia possibile, mediante misure tecniche e organizzative adeguate.

Qualora gli Interessati esercitino i diritti loro riconosciuti dal Regolamento presso il Responsabile del trattamento presentandogli la relativa richiesta, questi deve avvisare senza ritardo il Titolare inoltrando le istanze tramite i canali di contatto concordati con il Titolare ed il proprio DPO. Le Parti riconoscono e accettano che la responsabilità di rispondere a tali contatti, comunicazioni o corrispondenza è esclusivamente del Titolare e non del Responsabile.

10. Violazioni di Dati Personali

In caso di violazione dei dati personali trattati dal Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento coopera ed assiste il Titolare nell'ottenere le informazioni necessarie per permettere al Titolare l'eventuale notifica all'Autorità di vigilanza competente e ai soggetti interessati, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile.

Violazione riguardante dati trattati dal titolare del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal Titolare del trattamento, il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento:

- a) nel notificare la violazione dei dati personali alla o alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo dopo che il titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza, se del caso/(a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche);
- b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679/, devono essere indicate nella notifica del titolare del trattamento e includere almeno:

- 1) la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero

approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;

2) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;

3) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, se del caso anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

c) nell'adempire, in conformità dell'articolo 34 del Regolamento all'obbligo di comunicare senza ingiustificato ritardo la violazione dei dati personali all'interessato, qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Violazione riguardante dati trattati dal responsabile del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal Responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al titolare del trattamento non oltre le 24 ore dopo esserne venuto a conoscenza al Dirigente e al recapito del DPO come pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente. Il Responsabile è consapevole che una violazione non è limitata ai soli accadimenti derivanti dall'esterno, ma include anche incidenti derivanti dal trattamento interno che violano i principi di sicurezza e riservatezza come definito all'art. 4 punto 12 del Regolamento. Il Responsabile ha l'obbligo della comunicazione della violazione al Titolare anche se le violazioni sono subite dall'eventuale Sub-responsabile. La notifica contiene almeno:

a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);

b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;

c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena

disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Il Responsabile che viene a conoscenza di una Violazione dei Dati Personali dovrà adottare le appropriate misure di salvaguardia atte a contenerla e a mitigarne gli effetti.

11. Misure di sicurezza

Il Responsabile dichiara che il Servizio erogato è conforme ai requisiti del Regolamento e s'impegna ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, nonché ogni altra misura indicata dal Titolare, o comunque eventualmente indicata come adeguata dall'Autorità di vigilanza con propria circolare, risoluzione o qualsivoglia altro provvedimento eventualmente diversamente denominato, al fine di proteggere i Dati Personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali).

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati.

Il Responsabile si obbliga, infine, a monitorare il buon funzionamento dei sistemi e delle misure di sicurezza adottate, nonché il rispetto di queste da parte dei soggetti che trattano i Dati Personali impegnandosi ad aggiornare le misure di sicurezza implementate alla luce della tipologia dei Dati Personali e dei trattamenti che sono necessari per l'erogazione del Servizio nonché tenendo conto dello sviluppo delle prassi e della normativa in tema di misure di sicurezza.

Il Responsabile comunica per iscritto le soluzioni e l'elenco delle misure individuate ed adottate per rispettare tali obblighi.

12. Audit e verifiche

Il Responsabile s'impegna a mettere a disposizione del Titolare la documentazione e le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del presente Accordo, consentendo e contribuendo alle attività di revisione - comprese verifiche e ispezioni - realizzate dal Titolare o da un altro soggetto da questi incaricato.

Il Responsabile riconosce e accetta che il Titolare, in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi, potrà chiedere al Responsabile la

collaborazione per lo svolgimento, all'interno della struttura del Responsabile, di operazioni di verifica dell'esatto adempimento di quanto pattuito. L'attività di verifica potrà concretizzarsi sia attraverso attività di audit ed ispezione effettuate dal Titolare, direttamente o attraverso personale da questo incaricato, presso la sede del Responsabile del trattamento, sia attraverso la richiesta allo stesso di espletare attività di autovalutazione rispetto alle misure di sicurezza adottate ed all'osservanza delle misure impartite fornendone, a richiesta, documentazione per iscritto. In ogni caso il Titolare s'impegna affinché l'attività di verifica eventualmente svolta presso la sede del Responsabile del trattamento si svolga nel più breve tempo possibile - negli orari di ufficio e in giorni lavorativi - in modalità tale da non arrecare disturbo al regolare svolgimento dell'attività del Responsabile. I costi delle attività di audit saranno sostenute dal Titolare.

Il Responsabile, laddove proceda alla designazione di Sub-responsabili, si impegna a svolgere, a nome e per conto del Titolare, le attività di controllo di cui al capoverso precedente nei confronti di tali ultimi Sub-responsabili e, comunque, si obbliga ad impegnare questi ultimi a consentire i controlli del Titolare.

Su richiesta, le parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui al presente articolo, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

13. Trasferimenti internazionali

Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del Responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata e scritta del Titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679.

Il Titolare del trattamento conviene che, qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del titolare del trattamento) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile del trattamento e il sub-responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679 utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, purché le condizioni per l'uso di tali

clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

14. Valutazione d'impatto

Il Responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e per quanto di propria competenza, assiste il Titolare nella realizzazione della valutazione d'impatto relativa alla protezione dei dati e nella consultazione preventiva all'Autorità di Vigilanza, conformemente agli artt. 35 e 36 del Regolamento.

Il Responsabile ha l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche e ha l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio.

15. Inosservanza della Convenzione e risoluzione

Fatte salve le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679, qualora il Responsabile violi gli obblighi che gli incombono a norma del presente accordo, il Titolare può dare istruzione al Responsabile di sospendere il trattamento dei dati personali se quest'ultimo non rispetta il presente Accordo. Il Responsabile informa prontamente il Titolare qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare il presente accordo.

Il Titolare ha il diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile sia stato sospeso dal Titolare in conformità del punto precedente e il rispetto del presente Accordo non sia ripristinato entro un termine ragionevole;
- b) il Responsabile violi in modo sostanziale o persistente il presente Accordo, le decisioni vincolanti di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi al presente Accordo o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento Europeo 2016/679.

Il Responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma del presente Accordo qualora, dopo aver informato il Titolare che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il

Titolare del trattamento insista sul rispetto.

16. Responsabilità

Qualora dall'inottemperanza degli obblighi previsti dal presente Accordo o dal Regolamento in capo al Responsabile dovesse derivare al Titolare l'applicazione di una sanzione, ivi inclusa una sanzione amministrativa pecuniaria, o qualsivoglia pregiudizio, costo o spesa, il Responsabile sarà ritenuto direttamente responsabile nei confronti del Titolare, obbligandosi sin da ora a manlevare e tenere indenne il Titolare.

Il Responsabile si impegna a manlevare e tenere indenne il Titolare da ogni eventuale danno, spesa, costo o onere derivanti da una Violazione dei Dati Personali subita dal Responsabile o da qualsivoglia Sub-responsabile.

17. Modifiche della Normativa vigente in materia di protezione dei dati personali

Nel caso in cui intervengano modifiche della Normativa vigente in materia di protezione dei dati personali per in grado di incidere sulle responsabilità e gli obblighi imposti dal presente Accordo, il Titolare può proporre le modifiche del presente Accordo necessarie al rispetto delle nuove previsioni normative.

Le modifiche si intendono approvate dal Responsabile se questi non si oppone entro 7 giorni lavorativi dalla ricezione delle stesse.

Ove l'Accordo sia modificato, il Responsabile del trattamento s'impegna affinché variazioni equivalenti siano apportate, senza ritardo, negli accordi posti in essere con i Sub Responsabili.

Nel caso in cui il Responsabile non accetti le modifiche dovrà fornire idonea motivazione, e il Titolare e il Responsabile si impegnano a discutere e negoziare in buona fede le possibili modifiche al presente Accordo necessarie al rispetto della Normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Qualora non venga trovato un accordo durante le negoziazioni del presente Accordo o qualora il Responsabile non motivi il rifiuto delle modifiche proposte dal Titolare, il Titolare avrà facoltà di recedere dal contratto/ordine di acquisto e dal presente Accordo, con conseguente applicazione dell'articolo 16 del presente Accordo.

18. Cooperazione con l'Autorità di vigilanza

Il Responsabile si obbliga ad informare il Titolare, senza ritardo e per iscritto, in

merito ad ispezioni ricevute da parte dell'Autorità di vigilanza o dell'Autorità Giudiziaria aventi ad oggetto questioni rilevanti in materia di protezione dei Dati Personali.

Il Responsabile si impegna altresì a collaborare, su richiesta del Titolare, in qualunque indagine svolta dalle autorità indicate in precedenza e/o qualsiasi altra autorità pubblica italiana o estera.

19. Restituzione e cancellazione dei dati

Alla cessazione dell'erogazione del Servizio il Responsabile del trattamento, senza alcun costo per il Titolare e senza indebito ritardo, è tenuto a cancellare o, a scelta del Titolare, a restituirgli tutti i Dati Personali, qualora conservati sui sistemi del Responsabile. In caso di cancellazione il Responsabile dovrà adottare sistemi che permettano una cancellazione sicura di tutte le copie esistenti, ivi incluso i back up, certificando e documentando per iscritto l'esecuzione di tali adempimenti, salvo che obblighi di legge impediscano tale cancellazione. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

All'atto della restituzione e/o cancellazione dei dati il Responsabile dovrà fare rispettare le stesse Istruzioni anche al/ai Sub-Responsabile/i (qualora designato/i).

20. Validità, cessazione e modifiche

Il presente Accordo è da ritenersi valido per tutta la durata dell'erogazione del Servizio da parte del Responsabile, così come stabilito nella "CONVENZIONE TRA I COMUNI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E LA PROVINCIA STESSA PER L'ESERCIZIO DI UN UFFICIO ASSOCIATO DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' CONNESSE ALL'ADDENDUM AI PROTOCOLLI DI LEGALITÀ PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA PRIVATA E DELL'URBANISTICA" in essere tra le Parti e delle operazioni di trattamento ad esso connesse.

Le parti possono proporre eventuali modifiche all'Accordo, ove le ritengano ragionevolmente necessario anche per soddisfare i requisiti delle leggi applicabili alla protezione dei Dati Personali.

Ove l'Accordo sia modificato, il Responsabile del trattamento s'impegna affinché variazioni equivalenti siano apportate, senza ritardo, negli accordi posti in essere con i Sub-Responsabili.

=====

Il sottoscritto _____, in qualità di Segretario Generale della Provincia di Reggio Emilia, avendo ricevuto le seguenti formali comunicazioni di adesione:

Comune	PEC Prot. Gen. Provincia di Reggio Emilia N°
Comune di Albinea	
Comune di Bagnolo in Piano	
Comune di Baiso	
Comune di Bibbiano	
Comune di Boretto	
Comune di Brescello	
Comune di Cadelbosco di Sopra	
Comune di Campagnola Emilia	
Comune di Campegine	
Comune di Canossa	
Comune di Carpineti	
Comune di Casalgrande	
Comune di Casina	
Comune di Castellarano	
Comune di Castelnovo di Sotto	
Comune di Castelnovo ne' Monti	
Comune di Cavriago	
Comune di Correggio	
Comune di Fabbrico	
Comune di Gattatico	
Comune di Gualtieri	
Comune di Guastalla	
Comune di Luzzara	
Comune di Montecchio Emilia	
Comune di Novellara	

Comune di Poviglio
Comune di Quattro Castella
Comune di Reggiolo
Comune di Rio Saliceto
Comune di Rolo
Comune di Rubiera
Comune di San Martino in Rio
Comune di San Polo d'Enza
Comune di Sant'Ilario d'Enza
Comune di Scandiano
Comune di Toano
Comune di Ventasso
Comune di Vetto
Comune di Vezzano sul Crostolo
Comune di Viano
Comune di Villa Minozzo

Comune di Reggio Emilia, Deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____

Provincia di Reggio Emilia, Deliberazione del Consiglio provinciale n. ____ del _____

ATTESTA

ai sensi dell'art. 11 della convenzione

che la stessa è pienamente efficace tra gli enti aderenti dalla data dell'1/01/2025.

Reggio Emilia, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Settore SETTORE FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 967/2024 ad oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E LA PROVINCIA STESSA PER L'ESERCIZIO DI UN UFFICIO ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA PRIVATA E DELL'URBANISTICA SOTTOSCRITTI DAI COMUNI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA CON LA PREFETTURA DI REGGIO EMILIA. QUINQUENNIO 2025-2029.

si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Casalgrande lì, 18/11/2024

Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Esecutività

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 73 del 30/11/2024

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA I COMUNI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA E LA PROVINCIA STESSA PER L'ESERCIZIO DI UN UFFICIO ASSOCIATO PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL SETTORE DELL'EDILIZIA PRIVATA E DELL'URBANISTICA SOTTOSCRITTI DAI COMUNI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA CON LA PREFETTURA DI REGGIO EMILIA. QUINQUENNIO 2025-2029.

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17/12/2024, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 17/12/2024

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)